

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2823

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **RICCIO**

Disposizioni per l'istituzione di sezione distaccate di tribunale

Presentata il 4 giugno 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'istituzione del giudice unico di primo grado non è venuta meno l'esigenza di una presenza diffusa sul territorio degli ufficiali giudiziari. Negli anni scorsi, poi, sono state realizzate nuove strutture in più parti del Paese. Molte sezioni distaccate di pretura circondariale con la legge 16 luglio 1997, n. 254, recante « Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado », e con il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante « Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado » non sono state trasformate in sezioni distaccate di tribunale. Ciò non trova giustificazione nemmeno in vista di una più razionale distribuzione delle competenze degli ufficiali giudiziari. Sarebbe stato più opportuno ed avrebbe impedito scelte apparse

spesso discriminatorie nella loro discrezionalità, mantenere tutte le precedenti sedi di sezioni distaccate di pretura circondariale, trasformate in altrettante sedi di sezioni distaccate di tribunale. Tale soluzione infatti avrebbe escluso aggravii di spesa, ed avrebbe consentito il passaggio « morbido » alla nuova figura del giudice unico di primo grado, anche per i tempi non brevi necessari per l'attività di esaurimento degli affari pendenti, che ha già comportato la proroga al 2 giugno 1999, ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 188.

Si auspica pertanto la rapida approvazione della presente proposta di legge, al fine di ripristinare un'adeguata distribuzione delle sedi giudiziarie e dei connessi servizi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nei comuni già sedi delle sezioni distaccate di pretura circondariale antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono istituite le sezioni distaccate del tribunale ordinario nel cui territorio esse ricadono.

2. L'articolo 48-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è abrogato.

3. La circoscrizione delle sezioni distaccate di tribunale di cui al comma 1 è identica a quella delle sezioni distaccate di pretura circondariale di cui al medesimo comma 1.

4. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, provvede a modificare la tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in conformità alle disposizioni della presente legge.

